

Ordinanza contingibile e urgente di abbattimento delle nutrie

Cons. Stato, Sez. III 4 maggio 2022, n. 3494 - Corradino, pres.; Marra, est. - Associazione Vittime della Caccia, *Animal Liberation* (avv. Rizzato) c. Comune Bondeno (n.c.) ed a.

Animali - Ordinanza contingibile e urgente - Abbattimento delle nutrie - Estensione alle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni e nelle adiacenze delle strade.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Le odierne appellanti Associazione Vittime della Caccia e *Animai Liberation* (d'ora in avanti per brevità Associazioni) hanno impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, l'ordinanza n. 5 del 20 gennaio 2021 del Sindaco del Comune di Bondeno, portante l'abbattimento delle nutrie, limitatamente alla disposizione in cui detto abbattimento viene esteso alle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni e nelle adiacenze delle strade.

Le appellanti hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento contingibile e urgente per l'affermato difetto di istruttoria e di motivazione, perché il Comune non ha comprovato alcun episodio concreto per il quale le nutrie si sarebbero rese responsabili di danni agli argini e/o incidenti provocati a causa della loro presenza sulla carreggiata stradale.

Nel primo grado del giudizio si è costituito il Comune di Bondeno per chiedere la reiezione del ricorso.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, con la sentenza n. 496 del 26 maggio 2021, ha rigettato il ricorso, in quanto manifestamente infondato, con condanna alle spese di lite e, per l'effetto, ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato a favore delle associazioni ricorrenti.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello le Associazioni e, nell'affermarne l'erroneità delle motivazioni espresse dal Tribunale, soprattutto per allegata assenza del presupposto di straordinarietà, accidentalità e imprevedibilità, ne hanno chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell'ordinanza gravata, anche in riferimento all'annullamento della vista revoca del gratuito patrocinio.

Con memoria depositata in data 14 ottobre 2021 la difesa appellante, nel ribadire che il ricorso non poteva considerarsi manifestamente infondato alla luce del fatto il primo giudice aveva disposto istruttoria con ordinanza interlocutoria n. 146/2021, ha ulteriormente evidenziato che gli effetti della ordinanza gravata sono cessati in data 30 luglio 2021, per cui i primi due motivi di appello potrebbero ritenersi superati, permanendo tuttavia l'interesse al terzo e quanto motivo di appello, ossia alla condanna alle spese e alla revoca del gratuito patrocinio disposta dal primo giudice.

Con l'ordinanza n. 2021 del 10 marzo 2021, la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione proposta dall'appellante.

Infine, nella pubblica udienza del 9 dicembre 2021 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

L'appello è fondato limitatamente agli ultimi due motivi di censura riguardanti rispettivamente la condanna alle spese, disposta dal primo giudice e, la revoca del gratuito patrocinio.

Imprendendo le mosse da quest'ultimo motivo di appello il Collegio è dell'avviso che la censura sia fondata, perché la necessità di avere disposto un'istruttoria come nella specie è avvenuto con l'ordinanza collegale n. 146, non appare coerente con la conclusione di *manifesta infondatezza* cui è pervenuto il Tribunale.

La censura deve essere perciò accolta, annullando la revoca disposta dal Tar. Va pertanto confermata l'ammissione al gratuito patrocinio in primo grado a sua tempo disposta dalla competente commissione.

Analogamente, anche la ulteriore censura riguardante la condanna alle spese disposta dal Tribunale a carico delle Associazioni, deve essere accolta, tenuto conto della peculiarità della controversia che giustifica la compensazione integrale delle spese in primo grado che va pertanto disposta.

Nel merito il ricorso – a prescindere dalla rinuncia ai motivi di parte appellante - è, invece, infondato, dovendosi confermare quanto chiarito nella sentenza di primo grado, là dove è statuito che nel provvedimento *extra ordinem* sono state adeguatamente esplicitate le ragioni hanno reso *...inevitabile ed urgente l'intervento contro la proliferazione delle nutrie a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.*;

In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione. In relazione al reclamo presentato in data 26/7/2021, ammette, inoltre, la parte appellante al patrocinio a spese dello Stato nel presente grado di giudizio in considerazione del parziale accoglimento dell'appello.

Le spese del grado del giudizio, considerata la reciproca soccombenza ed alla luce delle esposte considerazioni, possono essere interamente compensate tra le parti.

(*Omissis*)

